

NEWSLETTER COLDIRETTI ROVIGO N.17/2023 del 12/05/2023

PROROGA SCADENZA DOMANDA PAC

PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PAC PER L'ANNO 2023

Con decreto MASAF n. 0248477 del 12 maggio 2023, la scadenza per la presentazione delle domande Pac 2023 è stata prorogata al 15 giugno 2023; eventuali domande presentata dal 16 giugno al 10 luglio 2023 subiranno una penalità dell'1% per ogni giorno di ritardo.

La Regione Veneto si allinea a questa scadenza quindi le misure agroambientali illustrate in questa news recepiscono la stessa scadenza.

I nostri uffici sono al lavoro per rispettare la scadenza del 15 giugno, per eventuali necessità siamo a disposizione.

MISURE AGROAMBIENTALI

PSR AGROAMBIENTE 2023/2027 - CSR VENETO 2023-2027

Grazie ai **fondi europei del Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027**, gestito e **cofinanziato** dalla **Regione del Veneto**, sono disponibili i **nuovi bandi** a sostegno di **pratiche agricole sostenibili**. **Le misure scadono il 15 giugno 2023.**

✓ **SRA03.1 – TECNICHE DI LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI**

1. Condizioni di ammissibilità delle operazioni

- L'intervento è applicabile sulle superfici a seminativo;
- superficie minima oggetto dell'intervento: 1 ettaro;
- la superficie oggetto di intervento (SOI) complessiva deve essere almeno pari al 25% della superficie seminativa dell'UTE.

2. Impegni generali

Compilare il registro Web regionale di cui al DDR n. 58 del 19 aprile 2018 (BUR 44 del 11/5/2018), con annotazione degli interventi colturali sulle superfici a impegno.

3. Semina

- Adozione della tecnica della semina diretta su sodo. Le semine devono essere effettuate senza alterare la stratificazione del terreno agrario, eccetto che per una fascia ristretta in corrispondenza di ogni fila di semina; la deposizione del seme nel terreno deve essere eseguita senza alterare la struttura preesistente, eccetto che per una fascia ristretta di 8-10 cm e una profondità di 6-8 cm in corrispondenza di ogni fila di semina;
- chiudere il solco di semina senza rivoltamento del terreno.

4. Lavorazioni

- Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice;

- nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo, richiedendo autorizzazione preventiva ad Avepa, che ne dà conoscenza agli uffici regionali.

5. Avvicendamenti colturali e copertura del terreno

- Adottare avvicendamenti di colture diverse sulla SOI ad impegno, compresa, se del caso, la bulatura;
- rispettare un periodo massimo di 40 giorni tra la raccolta della coltura e la semina della coltura successiva, con l'obiettivo di assicurare la copertura continuativa del terreno, anche attraverso la semina di *cover crops* autunno-vernine e/o erbai estivi, salvo condizioni agrometeorologiche avverse;
- garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (mulching);
- spargere omogeneamente la paglia o i residui colturali (se necessario, trinciati) contestualmente alle operazioni di trebbiatura o, successivamente, tramite girello voltafieno o altra attrezzatura idonea.

6. Vincoli e durata degli impegni

- Il periodo di impegno è di 5 anni;
- La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12)

	Premio (Euro/ettaro/anno)
Introduzione delle tecniche di agricoltura conservativa (Azione 3.1 - Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage)	500
Mantenimento delle tecniche di agricoltura conservativa (Azione 3.1 - Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage)	450

Tra le colture ammesse vi è l'erba medica, e, se presente negli avvicendamenti, viene considerata nel calcolo del pagamento solo nell'anno in cui viene dichiarata per la prima volta la coltura e non negli anni successivi di permanenza in campo.

✓ SRA08.1 - GESTIONE SOSTENIBILE DEI PRATI PERMANENTI

1. Condizioni di ammissibilità delle operazioni

Superfici ammissibili: prati permanenti; ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3, lettera c) Reg. (UE) n. 2021/2115: "terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti".

Sono esclusi i sistemi agroforestali, di cui al punto 3.1) del dm pagamenti diretti n. 660087 del 23/12/2022.

2. Vincoli e durata degli impegni

- Il periodo di impegno è di 5 anni;
- La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12)

Azione	Premio (Euro/ettaro/anno)
Azione 8.1: Gestione sostenibile dei prati permanenti	190

La cumulabilità con gli Eco-schemi di cui art. 31 (Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali) sarà disciplinata in base alle disposizioni attuative nazionali in materia di Eco-schemi.

✓ **SRA08.3 - GESTIONE SOSTENIBILE DEI PASCOLI PERMANENTI INCLUSE LE PRATICHE LOCALI TRADIZIONALI**

1. Condizioni di ammissibilità delle operazioni

Superfici ammissibili: pascoli permanenti ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3, lettera c) Reg. (UE) n. 2021/2115: "terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti".

Sono esclusi i sistemi agroforestali, di cui al punto 3.1) del dm pagamenti diretti n. 660087 del 23/12/2022.

2. Impegni

- Le superfici oggetto di impegno costituiscono appezzamenti fissi per tutto il periodo di impegno;
- gestione delle superfici per tutto il periodo dell'impegno (5 anni);
- carico minimo di bestiame: 0,2 UBA/ha/anno; Carico massimo: 2 UBA/ettaro/anno in Zone Vulnerabili ai nitrati; 4 UBA/ettaro/anno in Zone Ordinarie, con animali detenuti dal richiedente ed appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo;

3. Sostegno

L'entità del sostegno è la seguente:

Azione	Premio (Euro/ettaro/anno)
Azione 8.3: Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali	100

✓ **SRA10.1 – FORMAZIONI ARBOREO/ARBUSTIVE**

1. Fasce tampone

Impianti polispecifici arborei e arbustivi monofilari o plurifilari, caratterizzati, per ciascun filare dalla presenza di una fascia erbacea costantemente inerbita di rispetto. Tali formazioni lineari devono risultare interposte tra l'area destinata ad utilizzo agricolo e la rete idraulica aziendale e/o interaziendale (corpi idrici, corsi d'acqua, fossi o scoline).

2. Siepi o filari

Formazioni lineari polispecifiche costituite da specie arboree e arbustive appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale, disposte in monofilare o in plurifilare, inserite nel contesto della superficie aziendale destinata ad utilizzo agricolo. Tali formazioni sono caratterizzate, per ciascun filare dalla presenza di una fascia erbacea costantemente inerbita di rispetto.

3. Specificazione regionale per infrastrutture ecologiche 10.1.1 (Fasce tampone) e 10.1.2 (siepi o filari)

La formazione lineare arboreo-arbustiva, costituita da siepi o fasce tampone, deve essere adiacente ad appezzamenti coltivati ed essere costituita da un "modulo base" di 1 metro lineare di fascia

arboreo/arbustiva cui sono associati 5 metri lineari di fascia inerbita, per una larghezza minima ad impegno pari a metri lineari 6; qualora vi sia la presenza di formazioni lineari plurifilari di larghezza complessiva superiore a 6 m, la superficie oggetto d'impegno eccedente al "modulo base" viene riconosciuta a pagamento per gli effettivi metri lineari residuali di larghezza che compongono il plurifilare rispetto al "modulo base". Nella fascia erbacea di rispetto costantemente inerbita sono escluse le strade interpoderali e le superfici comunque non coltivabili.

4. Condizioni di ammissibilità delle operazioni

- Superficie di impegno minima: 0,125 ettari;
- adiacenza a superfici coltivate;
- limite di percentuale massima di impegno pari al 20% della superficie agricola totale aziendale (SAT).

5. Impegni

- Mantenere la formazione lineare arboreo-arbustiva (costituita dalla dimensione minima del «modulo base» 1m+5m) con «densità colma», facendo in modo che le chiome delle piante ad alto fusto, a ceppaia, e quelle degli arbusti risultino a reciproco contatto;
- le formazioni arboreo-arbustive oggetto del presente bando, derogando dagli elementi caratteristici del paesaggio, di cui alla BCAA 8, impegno B «mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio», non possono concorrere al soddisfacimento degli impegni A e B prescritti dalla BCAA 8.

6. Vincoli e durata degli impegni

Il periodo di impegno è di cinque anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12)

7. Sostegno

L'entità del sostegno è la seguente:

Azione	Premio	
10.1 Formazioni arboreo/arbustive (10.1.1 - fasce tamponate; 10.1.2 - siepi o filari)	2,53 Euro/metro lineare	
	In assenza di sovrapposizione con BCAA 4	In caso di sovrapposizione, totale o parziale, con le formazioni BCAA4
Premio (Euro/metro lineare)	2,53	2,01

La cumulabilità con gli Eco-schemi di cui art.31 (Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali) sarà disciplinata in base alle disposizioni attuative nazionali in materia di Eco-schemi.

✓ SRA10.3 – BOSCHETTI NEI CAMPI

1. Boschetti

Formazioni polispecifiche a prevalente finalità naturalistica di essenza arboree e arbustive, non classificate nella definizione amministrativa di bosco sulla base della Programmazione di Settore (D. Lgs. 03/04/2018 n.34 – Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), di dimensioni comprese tra un minimo di 0,05 ed un massimo di 1 ha inserite nel contesto delle superfici agricole coltivate aziendali.

2. Condizioni di ammissibilità delle operazioni

- Esistenza dell'infrastruttura ecologica al 1 gennaio dell'anno di presentazione della domanda di aiuto;
- superficie oggetto di impegno minima a corpo: 0,05 ettari;
- superficie oggetto di impegno massima a corpo: 1 Ettaro; comunque la superficie non deve essere contigua ad altra superficie arboreo-arbustiva esistente;
- limite di percentuale massima di impegno pari al 10% della superficie agricola totale aziendale(SAT);
- non ammessi i boschetti che sono ancora oggetto di impegno nell'ambito della misura 10 della Programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2022.

3. Impegni

- Divieto di impegno di prodotti fitosanitari compresi di diserbanti non residuali;
- controllare le specie erbacee, lianose e arboreo-arbustive invadenti che si sviluppano nei boschetti: il decespugliamento delle specie arboreo-arbustive invadenti deve riguardare le specie non comprese nell'allegato 12.1.

✓ SRA29.1 – CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA

1. Condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Per l'adesione all'Azione SRA29,1 (conversione) la superficie deve essere notificata per la prima volta ed avviata alla conversione al regime biologico nel periodo compreso tra il 01/01/2021 e il 31/12/2022.

2. Condizioni di ammissibilità delle operazioni

Il limite minimo di superficie ad impegno è pari ad un ettaro per la presente azione.

3. Vincoli e durata degli impegni

Il periodo di impegno è di cinque anni.

Ai fini di semplificazione e di efficacia della gestione applicativa di tali previsioni viene disposto:

- per le prime due annualità di impegno, l'erogazione del sostegno per la conversione al metodo biologico;
- per le residue tre annualità di impegno, l'erogazione del sostegno per il mantenimento del metodo biologico.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

4. Forma ed entità del sostegno

L'entità del sostegno è la seguente:

- per i primi due anni di impegno – conclusione del periodo di conversione:

Azione	Coltura	Premio (Euro/ettaro/anno)
SRA29.1 Azione “Conversione all’agricoltura biologica”	Seminativi	400
	Orticole, comprese orticole in serra	900
	Vite	700
	Fruttiferi	800
	Prato stabile	300
	Pascolo	160

- per i residui tre anni di impegno – passaggio al periodo di mantenimento:

Azione	Coltura	Premio (Euro/ettaro/anno)
SRA29.2 Azione “Mantenimento dell’agricoltura biologica”	Seminativi	320
	Orticole, comprese le orticole in serra	780
	Vite	500
	Fruttiferi	700
	Prato stabile	250
	Pascolo	130

✓ SRA29.2 – MANTENIMENTO DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA

1. Condizioni di ammissibilità delle operazioni

Il limite minimo di superficie ad impegno è pari ad 1 ettaro per la presente azione.

2. Vincoli e durata degli impegni

Il periodo di impegno è di cinque anni.

La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12).

3. Forma ed entità del sostegno

L’entità del sostegno è la seguente:

Azione	Coltura	Premio (Euro/ettaro/anno)
SRA29.2 Azione “Mantenimento dell’agricoltura biologica”	Seminativi	320
	Orticole, comprese orticole in serra	780
	Vite	500
	Fruttiferi	700
	Prato stabile	250
	Pascolo	130

L’intervento non è cumulabile con altri interventi Agro-Climatico-Ambientali.

La cumulabilità con gli Eco-schemi di cui art.31 (Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali) sarà disciplinata in base alle disposizioni attuative nazionali in materia di Eco-schemi.

Per ulteriori informazioni contattare il proprio tecnico dell'ufficio di zona Coldiretti di riferimento.